



CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza (denominata nel seguito, per brevità, Università), con sede in Roma, Viale Regina Elena 295, cap 00161, Codice Fiscale e P. IVA e C.F. 08134851008, rappresentata nella persona dal Rettore, Prof. Antonello Folco Biagini, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

e

L'U.S.P.I. Unione Stampa Periodica Italiana (denominata nel seguito, per brevità, Ente Convenzionato), con sede in Roma, Viale Battista Bardanzellu 95, cap 00175, Codice Fiscale e P.IVA 80188110581, rappresentata nella persona del Segretario Generale, Francesco Saverio Vetere, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in viale Battista Bardanzellu 95, 00155 Roma

di seguito congiuntamente indicate le "Parti".

Premesso che

- l'Università è stata istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 7 maggio 2004;
- in forza del predetto decreto e delle successive modificazioni ed integrazioni, l'Università è autorizzata a rilasciare i seguenti titoli di studio: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di I e II livello, validi a tutti gli effetti di legge;
- l'Università può altresì istituire corsi di formazione e di specializzazione di qualsiasi livello, tipo e specie;
- l'Università intende svolgere la promozione delle proprie attività sia in modo diretto e sia in modo indiretto utilizzando le specifiche potenzialità dei propri convenzionati;
- l'Università svolge la propria attività didattica e di formazione "a distanza" o "blended", utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;
- l'Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) è stata istituita con atto costitutivo in data 1953, ed è disciplinata ai sensi dell'art.36 del Codice Civile;

- l'Unione Stampa Periodica Italiana, associa testate periodiche italiane allo scopo di tutelare e promuovere il pluralismo informativo e culturale del Paese;
- è interesse di USPI promuovere e favorire tutte le iniziative finalizzate a sviluppare l'accrescimento culturale e professionale dei soggetti appartenenti alla propria struttura organizzativa e/o dei propri associati o affiliati, per cui esprime l'intenzione di addivenire ad apposito accordo in tal senso con l'Università;
- l'Università e l'USPI esprimono la volontà di collaborare, per il reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per la realizzazione e lo sviluppo, in partenariato, di attività di didattica finalizzata e di ricerca applicata, coerentemente con la specifica competenza distintiva di entrambi i contraenti.

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1 - (Premesse).

Le premesse riportate in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - (Oggetto).

La presente Convenzione ha per oggetto la promozione di tutte le attività didattiche e scientifiche dell'Università, nonché la possibile implementazione di nuovi percorsi formativi definiti congiuntamente tra le Parti e regolati da specifici accordi integrativi.

Articolo 3 - (Status di studente e norme di riferimento).

1. I soggetti che si immatricolano tramite l'Unione Stampa Periodica Italiana acquistano, a tutti gli effetti, lo status di studenti universitari di "Unitelma Sapienza". Essi, pertanto, saranno tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario, nonché delle norme regolamentari dell'Università.
2. L'immatricolazione potrà avvenire, per ciascuno degli anni accademici previsti dall'ordinamento didattico del corso, senza vincoli temporali, salvo diversa statuizione del manifesto annuale degli studi e degli atti regolamentari delle strutture didattiche competenti.

Articolo 4 - (Agevolazioni e/o facilitazioni).

1. La tassa di iscrizione a carico degli studenti convenzionati, agevolata rispetto alla normale tassazione, è stabilita unilateralmente dall'Università per ciascun anno accademico e per ciascun corso di studio ed è indicata nell'apposita sezione dedicata sul sito dell'Ateneo <https://www.unitelmasapienza.it/it/area-studenti/quote-discrizione>.
2. Lo studente, per poter usufruire dell'agevolazione economica, deve presentare, unitamente alla documentazione necessaria per l'immatricolazione/iscrizione richiesta dall'Università, la certificazione di appartenenza e/o affiliazione all'Unione Stampa Periodica Italiana, pena la

non applicabilità delle previste agevolazioni.

3. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare annualmente, e comunque prima della prova finale, la permanenza, in capo allo studente, delle condizioni che gli hanno consentito di accedere alla tassazione agevolata.
4. Le agevolazioni del presente articolo sono estese anche al nucleo familiare degli iscritti/aderenti all'Ente Convenzionato.

Articolo 5 - (Riconoscimenti dei CFU).

1. I percorsi di studio universitari pregressi, ancorché svolti all'estero e riconosciuti equipollenti, e debitamente documentati dall'interessato, verranno valutati dalla struttura accademica preposta, secondo la normativa vigente, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio; analoga procedura si applica in caso di trasferimento tra Corsi di Laurea o da altra Università, anche estera.
2. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio, l'interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 - (Collaborazione per attivazione proposte formative).

1. L'Unione Stampa Periodica Italiana, può proporre, previa progettazione e relativa programmazione, l'attivazione di Master universitari o di altri corsi di formazione di qualsiasi natura o genere, ancorché con il vincolo del rispetto dell'ordinamento vigente e delle specifiche ed autonome competenze dell'Università.
2. Ogni proposta di cui al precedente comma, sarà regolata tra le Parti con specifici accordi integrativi.

Articolo 7 - (Piano di promozione).

1. L'Ente Convenzionato si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate direttamente dall'Università, ovvero in cooperazione con l'Ente stesso, presso i propri dipendenti e/o associati nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'Università.
2. Il piano di comunicazione e promozione, adottato dall'Ente Convenzionato, deve essere espressamente approvato dall'Università.
3. L'Ente Convenzionato dovrà inserire nel proprio sito web il link alla home page dell'Università. In ogni caso l'uso del logo, del nomen, dell'home page e dei relativi contenuti, e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente l'Università devono essere autorizzati dalla medesima.
4. L'Ente Convenzionato accetta con la presente Convenzione di aderire fattivamente alle richieste da parte dell'Università di consultazione in merito alla strutturazione delle offerte formative dei Corsi di Studio della stessa, nell'ambito delle specifiche competenze e interessi.

Articolo 8 - (Durata).

1. La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, scadrà il 31 dicembre 2022 e non potrà essere rinnovata tacitamente.
2. Il rinnovo sarà sottoposto per l'approvazione agli Organi competenti delle Parti. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica nelle more della decisione degli Organi di Governo dell'Università in ordine all'eventuale rinnovo.

Articolo 9 - (Trattamento dei dati personali).

Le Parti tratteranno i dati personali di cui verranno a conoscenza a seguito della stipula della presente convenzione nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR (UE) 2016/679.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali le Parti indicheranno sui rispettivi siti web l'indirizzo mail di riferimento.

Articolo 10 - (Aspetti fiscali).

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11 - (Risoluzione anticipata e Controversie).

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.
2. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 12 – (Disposizioni finali).

Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile.

Roma, 29.1.2019

Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza
Il Rettore

Antonello Folco Biagini



U.S.P.I. Unione Stampa Periodica Italiana
Il Segretario Generale

Francesco Saverio Vetere

